

Sommario

Evoluzione del sistema pensionistico	III
Quadro normativo	III
Riforma Fornero	IV
<i>Adeguamento alle aspettative di vita</i>	IV
<i>Posticipo del pensionamento con 40 anni di contribuzione</i>	IV
<i>Pensione di reversibilità</i>	V
<i>Sistemi di calcolo</i>	V
<i>Coefficiente di trasformazione</i>	V
Riforma del regime pensionistico	VII
<i>Principi generali della riforma</i>	VIII
<i>Abrogazioni</i>	VIII
<i>Decorrenze</i>	VIII
<i>Clausola di salvaguardia</i>	VIII
<i>Perequazione</i>	VIII
<i>Contributo di solidarietà</i>	IX
<i>Contributo di perequazione</i>	IX
Nuove pensioni	IX
<i>Pensione di vecchiaia</i>	IX
<i>Pensione anticipata</i>	XII
<i>Totalizzazione dei contributi</i>	XVIII
<i>Contributo di solidarietà</i>	XIX
<i>Contributo di perequazione</i>	XIX
<i>Pagamento delle pensioni</i>	XIX
Aumento dei contributi dei lavoratori autonomi	XX
Contribuzione figurativa	XX
Contributi da riscatto	XXII



IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer

MILANOFIORI ASSAGO, Strada 1, Palazzo F6, Tel. 02.82476.090

Il sistema pensionistico

Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti - Consulenti del lavoro

Evoluzione del sistema pensionistico

Le riforme avviate in Italia nel corso degli ultimi anni, fra cui:

– 1992, Riforma Amato che ha innalzato i requisiti di età e di contribuzione per l'accesso alla pensione, modificando altresì la base di calcolo;

– 1995, Riforma Dini, con l'elevazione dei requisiti di accesso alla pensione ed il ritorno graduale al regime contributivo;

– 2004, Riforma Maroni, che innalza con effetto dall'anno 2008 l'età per l'accesso al trattamento pensionistico;

– 2007, legge n. 247 conseguente al Patto fra le Parti sociali, che introduce il regime delle «quote» combinate fra età e anzianità contributiva e disciplina le finestre di accesso al trattamento pensionistico;

sono andate tutte nella direzione di una modifica dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico e delle modalità di calcolo delle pensioni. Da un sistema di calcolo basato sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro e bassi requisiti di età e contribuzione (60 anni di età per gli uomini e 55 per le donne, un'anzianità contributiva minima di 15 anni e possibilità di andare in pensione con 35 anni di contribuzione senza vincoli di età), si è passati gradatamente a un aumento del numero degli anni di contribuzione necessari al pensionamento. Soprattutto, è stato introdotto un cambiamento radicale nelle modalità di calcolo con l'introduzione del metodo «contributivo» basato sul rendimento del montante dei contributi versati dal lavoratore nel corso della vita lavorativa.

La legge n. 243/2004, affianca la riforma del regime pensionistico obbligatorio con la previsione dello sviluppo dei fondi pensione, attraverso l'impiego dei flussi finanziari attualmente destinati al Trattamento di fine rapporto (Tfr) ed un più favorevole regime fiscale.

La riforma Monti, introdotta dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata sul S.O. n. 276 alla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, entrata in vigore dal 1° gennaio 2012, sostituisce pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità con la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.

Quadro normativo

Il riordino della previdenza in Italia comincia con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 di recepimento dei criteri contenuti nella legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, la c.d. **Riforma Amato** che si basa sui seguenti criteri:

- età pensionabile elevata da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini. Tale elevazione avvenne gradualmente per il periodo 1994/1999 e, fra l'altro, alcune categorie poterono conservare i vecchi limiti;

- elevazione graduale (1993/2000) della contribuzione per la pensione di vecchiaia da 15 a 20 anni di contributi;

- a partire dal 1° gennaio 1993 si tiene conto anche del reddito del coniuge ai fini dell'integrazione al trattamento minimo. In precedenza il reddito del coniuge non rilevava;

- indicizzazione con la nuova scala mobile che dal 1994 aveva scadenza annuale e non più semestrale ed è agganciata all'indice Istat dei prezzi al consumo. All'inflazione, quindi, e non più alla dinamica dei salari;

- il divieto parziale di cumulo in vigore solo per i redditi di lavoro dipendente viene esteso anche al lavoro autonomo;

- dal 1° gennaio 2009 viene meno il divieto di cumulo per le pensioni di anzianità.

Alla Riforma Amato segue la **Riforma Dini** che con la legge 8 agosto 1995, n. 335 recepisce l'accordo dell'8 maggio 1995 tra Governo e sindacati e rinnova i meccanismi di funzionamento della previdenza pubblica e complementare e il problema pensioni subisce un radicale cambiamento. Con questa legge si ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la

stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo. La legge Dini introduce le seguenti novità:

- passaggio dal sistema retributivo che si fonda sulla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni lavorativi al sistema contributivo che si fonda sull'ammontare dei contributi versati in tutta la vita lavorativa;
- il requisito dell'età pensionabile diviene flessibile perché a fronte di un ammontare di contribuzione, l'età varia da 57 a 65 anni;
- non si applica alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo;
- si garantisce il decollo della previdenza complementare.

Nel 1997 con la legge 27 dicembre, n. 449 si apportano una serie di variazioni in conseguenza dell'accordo Governo sindacati del 1° novembre 1997. I principali punti di intervento consistono in:

- un inasprimento del requisito dell'età per il conseguimento della pensione di anzianità;
- aumento, a carico dei lavoratori autonomi, dell'onere contributivo;
- dal 1° gennaio 1998 equiparazione delle aliquote contributive dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall'Inps a quelle previste per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- riduzione della perequazione automatica per le pensioni di importo elevato.

Riforma Fornero

Dal 1° gennaio 2012 entra in vigore la riforma introdotta dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata sul S.O. n. 276 alla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011. L'articolo 24 di detto decreto (vedilo a pag. ???) sancisce il passaggio universale, dall'1 gennaio 2012, al sistema contributivo. Dalla stessa data si innalza l'età pensionabile e il pensionamento di anzianità lascia il posto a quello anticipato di vecchiaia.

Pertanto, già prima di quest'ultima riforma si era già innalzato il requisito contributivo per la pensione di anzianità, era stata elevata l'età per il pensionamento delle lavoratrici, in primis quelle del pubblico impiego e l'età pensionabile è stata agganciata alle aspettative di vita periodicamente rilevate.

Adeguamento alle aspettative di vita

L'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dal D.L. n. 98/2011 stabilisce che dal 1° gennaio 2013 i requisiti per il pensionamento devono essere aggiornati in base alle aspettative di vita, a cadenza biennale (1), con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.

Con i decreti di cui sopra:

a) i requisiti di età indicati al comma 12-*bis* sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'Istat in relazione al triennio di riferimento.

In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;

b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-*bis* sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il primo aggiornamento, contenuto del D.M. 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla G.U. n. 289 del 13 dicembre 2011, stabilisce che:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-*bis* e 12-*quater*, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-*quater*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B) allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità».

Posticipo del pensionamento con 40 anni di contribuzione

Il decreto legge n. 98/2011 ha rinviato il pensionamento anticipato per i lavoratori che, pur in assenza dei requisiti di vecchiaia vantano almeno 40 anni di anzianità contributiva.

Questa previsione rimane applicabile ai lavoratori che, entro il 31 dicembre 2011, hanno maturato i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica e che conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore, rispetto agli attuali 12 mesi (18 per gli autonomi) di:

- un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012;
 - due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013;
 - di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- Pertanto, le disposizioni in materia di decorrenza dei

Nota:

(1) Termine così modificato dal comma 13 dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011.

trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 98/2011 continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;

c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Pensione di reversibilità

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di reversibilità del coniuge superstite con più di 20 anni di età di differenza con il deceduto ultrasettantenne sarà ridotta rispetto alla misura ordinaria (art. 18, comma 5).

Si tratta di una norma che intende scoraggiare le nozze di comodo contratte per poter beneficiare dell'assegno di reversibilità o indiretto in caso di scomparsa dell'assicurato ultrasettantenne. Da tale data, l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'Ago e delle forme esclusive (Stato, Inpdap) o sostitutive nonché della Gestione separata Inps è ridotta nei casi in cui il matrimonio con l'assicurato deceduto risponda alle seguenti caratteristiche:

- età dell'assicurato, al momento del decesso, superiore a 70 anni;
 - differenza di età tra i coniugi superiore a venti anni.
- L'aliquota pensionistica a favore del coniuge, di norma pari al 60%, sarà ridotta del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente ridotta.

Tali regole non si applicano se sono presenti figli di minore età, studenti, o inabili.

Sistemi di calcolo

Fino alla legge n. 335/1995 il calcolo della pensione si basava essenzialmente sull'importo medio delle ultime retribuzioni percepite (pensione retributiva). Con la legge n. 335/1995 si reintroduce, gradualmente, il sistema di calcolo contributivo, che si applica, gradualmente, a seconda della data di inizio dell'attività lavorativa:

- per gli assunti dal 1° gennaio 1996 assicurati per la prima volta si applica il sistema di calcolo esclusivamente contributivo;
- ai soggetti in possesso al 31 dicembre 1995 di almeno 18 anni contributivi si applica il sistema di calcolo esclusivamente retributivo;
- il sistema di calcolo misto si applica a favore di quei

lavoratori che non possono far valere al 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contributi.

Dall'1 gennaio 2012 le quote di pensione maturate da qualsivoglia categoria di lavoratori si calcolano con il sistema contributivo, ivi compresi i lavoratori nei cui confronti era stato mantenuto il regime retributivo.

Sistema retributivo

Le pensioni di vecchiaia, di anzianità e l'assegno di invalidità sono calcolati, nel sistema retributivo, in base a:

1) la retribuzione pensionabile che consiste in generale nella media delle retribuzioni percepite nei periodi la data di decorrenza della pensione, diversamente determinati a norma del D.Lgs. n. 503/1992, a seconda dell'anzianità contributiva posseduta dal lavoratore;

2) l'anzianità contributiva consistente nel numero di settimane coperte da contribuzione, obbligatoria o volontaria, intercorrenti tra la data di inizio assicurativo e la data di decorrenza della pensione per una anzianità massima di quaranta anni (2.080) settimane;

3) l'aliquota di rendimento consiste nella percentuale utile per riportare la contribuzione posseduta in ogni anno alla retribuzione annua pensionabile.

Sistema contributivo

Gli elementi sui quali si basa il calcolo della pensione con il sistema contributivo sono due: il montante contributivo individuale e il coefficiente di trasformazione. In particolare per quanto riguarda il montante contributivo individuale:

a) viene accantonato ogni anno, a partire dal 1996, un importo di contributi pari al 33% della retribuzione imponibile per i lavoratori dipendenti e del 20% dei redditi imponibili per artigiani e commercianti (2);

b) detto importo viene rivalutato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, senza considerare la contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del Pil calcolata dall'Istat;

c) il montante individuale sarà costituito dalla somma di tutti gli accantonamenti annuali.

Coefficiente di trasformazione

È determinato con l'applicazione di una formula statistico attuariale e viene rideterminato, secondo le previsioni della legge n. 335/1995, ogni 10 anni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dell'andamento del Pil, sentite le Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La novità fondamentale della legge n. 335/1995 è sicuramente rappresentata dal passaggio al metodo di calcolo contributivo che conduce in pratica ad un unico tipo di pensione denominata di vecchiaia. Tale nuovo sistema di calcolo è però limitato ai lavoratori che si occupano per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996, soggetti quindi privi di anzianità contributiva a tale data.

Nota:

(2) Valore incrementato dall'1 gennaio 2012 a seguito dell'aumento delle aliquote contributive (ved. *infra*).

Fino al 31 dicembre 2011 e salvo alcune deroghe specifiche, questo sistema di calcolo è applicato ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possedevano una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

L'importo della pensione è determinato dalla somma di una quota corrispondente alla anzianità acquisita anteriormente al 31 dicembre 1995, calcolata secondo il sistema retributivo e da una quota corrispondente alle ulteriori anzianità, calcolata secondo il sistema contributivo. I requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi sono, invece, gli stessi previsti per la pensione di vecchiaia liquidata con il metodo retributivo. Ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 risultino già occupati è riconosciuta la facoltà di optare per la liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema contributivo a condizione che abbiano una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo. In tal caso il calcolo del trattamento annuale è determinato dalla somma di due quote: una per i contributi maturati fino al 31 dicembre 1995, l'altra per i contributi successivi a tale data. Una ulteriore quota è calcolata (con il metodo contributivo) per l'anzianità contributiva maturata dall'1 gennaio 2012.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale della previdenza e assistenza sociale - Div. VII, con nota n. 7/61418/legge n. 335/1995 del 15 ottobre 1999, ha precisato che «per le pensioni da liquidare con il sistema contributivo, l'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che il montante individuale dei contributi si determini applicando alla base imponibile l'aliquota di computo e rivalutando la contribuzione così ottenuta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, al tasso di capitalizzazione, con esclusione della contribuzione dello stesso anno». Ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolato dall'Istat, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. A seguito dei dubbi interpretativi emersi in ordine all'applicazione dei predetti commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge n. 335/1995, nell'ambito di apposita conferenza di servizi tenutasi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stati definiti i seguenti criteri applicativi:

– **comma 8:** la rivalutazione del montante contributivo deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno e, pertanto, ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo;

– **comma 9:** il tasso di capitalizzazione da utilizzare per la rivalutazione del montante contributivo è quello determinato appositamente dall'Istat, per l'anno nel quale si effettua la rivalutazione, con riferimento al quinquennio precedente tale anno».

In base ai suddetti criteri il montante contributivo individuale relativo alle pensioni, alle quote di pensione, nonché ai supplementi da liquidare con il sistema contributivo deve essere calcolato, in applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno per il coefficiente previsto per l'anno successivo.

La determinazione dell'importo della pensione con il sistema contributivo si basa, quindi, sul montante contributivo individuale costituito dagli accantonamenti dei contributi annuali.

$$\text{Pensione annua lorda} = \text{Montante contributivo individuale} \times \text{Coefficiente di trasformazione}$$

Per ogni anno è accantonata una somma determinata applicando l'aliquota di computo sul reddito imponibile. Alla fine dell'anno il capitale versato viene rivalutato in base alla variazione media del Prodotto interno lordo (Pil) del quinquennio precedente l'anno da rivalutare (tasso di capitalizzazione). All'atto della liquidazione della pensione, il montante contributivo individuale, così ottenuto, viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, che aumenta proporzionalmente all'età di pensionamento. Detto coefficiente si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 ed è, pertanto, proprio del regime contributivo applicabile alla gestione separata alla quale sono iscritti i collaboratori coordinati e continuativi. Questo sistema di calcolo si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa. La retribuzione da prendere a riferimento va considerata nel limite del massimale previsto dalla legge n. 335 del 1995 (132 milioni annui) annualmente rivalutato sulla base degli indici Istat della variazione dei prezzi al consumo.

Ai fini del calcolo occorre:

- individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
- calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota vigente per le singole categorie;
- applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione che varia in funzione dell'età del lavoro

Legge n. 335/1995 - Art. 1

Omissis

6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata Tabella A) relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonché l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

ratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella sottoriportata.

Questa tabella dovrà, ora, essere rivista per introdurre il sistema premiante a favore di chi sceglie di rimanere al lavoro oltre l'età pensionabile.

Il montante contributivo individuale relativo alle pensioni, alle quote di pensione, nonché ai supplementi da liquidare con il sistema contributivo deve essere calcolato, in applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno per il coefficiente previsto per l'anno successivo. Per completezza, si riporta a piè pagina la tabella aggiornata all'anno 2011 (Inps, messaggio 24433 del 30 settembre 2011).

Al montante, così determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa all'anno 2010 e quella versata nel 2011, anteriore alla decorrenza della pensione.

Riforma del regime pensionistico

A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori, dipendenti ed autonomi con il sistema di calcolo contributivo. La misura, contenuta nell'articolo 24 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011, rientra nel programma di riduzione della spesa pubblica finalizzata all'assorbimento del debito pubblico. Il comma 2 introduce quindi, il sistema di calcolo contributivo della pensione, con il metodo del pro-rata, anche per i lavoratori che avevano

Coefficienti di trasformazione - Allegato 2 (legge n. 247/2007) Tabella A)		
Divisori	Età	Valori
22,627	57	4,419%
22,035	58	4,538%
21,441	59	4,664%
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%

tasso di sconto = 1,5%

Calcolo montante retributivo	
Montante maturato al	Coefficiente
31 dicembre 1996	1,055871
31 dicembre 1997	1,053597
31 dicembre 1998	1,056503
31 dicembre 1999	1,051781
31 dicembre 2000	1,047781
31 dicembre 2001	1,043698
31 dicembre 2002	1,041614
31 dicembre 2003	1,039272
31 dicembre 2004	1,040506
31 dicembre 2005	1,035386
31 dicembre 2006	1,033937
31 dicembre 2007	1,034625
31 dicembre 2008	1,033201
31 dicembre 2009	1,017935

almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996, per i quali la legge n. 335 del 1995 aveva previsto l'applicazione del più favorevole sistema retributivo. Per questi soggetti, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo anziché quello retributivo previsto dalla previgente normativa. Pertanto, con riferimento ai lavoratori iscritti all'Ago ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è calcolata secondo le regole del sistema misto e quindi l'importo è determinato dalla somma (3):

- a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo;
- b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo.

Principi generali della riforma

Il comma 1 dell'articolo 24 enuncia i principi generali a cui si ispirano le modifiche al sistema pensionistico introdotte dal provvedimento in esame, finalizzate a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico, in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo:

- a) equità e convergenza intra-generazionale e inter-generazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
- b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
- c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

Abrogazioni

Per chi matura il diritto al pensionamento a far data dal 1° gennaio 2012, è abolito il meccanismo delle quote, così come la finestra di scorrimento (c.d. finestra mobile) per l'accesso al trattamento pensionistico.

Decorrenze

A favore dei soggetti che maturano i requisiti per il diritto alla pensione dall'1 gennaio 2012 il trattamento pensionistico decorre dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti o, nel caso di pensione di vecchiaia anticipata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il mecca-

nismo delle quote e le «finestre» rimangono in essere nei confronti di coloro che alla data del 31 dicembre hanno già maturato il diritto al pensionamento. Rimane però ferma la cessazione del rapporto di lavoro.

Clausola di salvaguardia

Il comma 3 dell'articolo 24 riconosce i diritti maturati ai lavoratori che hanno già raggiunto, alla data del 31 dicembre 2011, i requisiti di accesso al pensionamento secondo la previgente normativa. Pertanto, ad essi non si applicano le nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso. Inoltre, i suddetti lavoratori possono chiedere all'ente previdenziale la certificazione dei diritti maturati, fermo restando che il diritto permane indipendentemente dal rilascio della certificazione stessa.

In tal senso si è espresso anche l'Inps con il messaggio n. 24126 del 20 dicembre 2011:

«A tal proposito si sottolinea che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto in oggetto è subordinato alla maturazione entro il 31 dicembre 2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla predetta normativa, a prescindere dall'avvenuta certificazione di tale diritto. Infatti detta certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto. Pertanto, alla luce della vigente normativa, anche in caso di mancata certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa».

Peraltro, con successivo messaggio n. 771 del 13 gennaio 2012 l'Inps ha precisato che non rilascerà alcuna dichiarazione diversa dall'estratto conto certificativo, per non generare un inutile contenzioso.

Perequazione

L'articolo 24, comma 25, introduce il blocco dell'adeguamento all'inflazione per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici che superano il triplo del trattamento minimo. È pertanto confermata, nel biennio 2012-2013, la rivalutazione al 100 per cento dei trattamenti fino a tre volte il trattamento minimo.

Vedi tabella a piè pagina.

Nota:

(3) Inps, circ. n. 35/2012.

Fasce di importo	Biennio 2012-2013	Dal 2014
	Coefficienti	Coefficienti
Fino a 3 volte trattamento minimo Inps (circa euro 1.405 lordi nel 2011)	100%	100%
Da 3 a 5 volte trattamento minimo Inps (da circa euro 1.405 lordi a circa euro 2.342 lordi nel 2011)	0%	90%
Sopra 5 volte il trattamento minimo Inps	0%	75%

La disposizione prevede la clausola di salvaguardia con riferimento ai soggetti con importo del trattamento pensionistico complessivo compreso tra 3 volte il trattamento minimo Inps e il predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Pertanto, le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2012 sono state adeguate, per effetto di questa previsione, nella percentuale del 2,6% per la pensione con importo mensile fino a € 1.405,05 (3 volte il trattamento minimo Inps). Le pensioni i cui importi mensili sono ricompresi tra € 1.405,06 e 1.441,58 saranno adeguate fino a tale importo (€ 1.441,58) mentre quelle i cui importi mensili sono superiori a € 1.441,58 non sono rivalutate.

Contributo di solidarietà

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 il comma 21 dell'articolo 24 del D.L. n. 201/2011 istituisce un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A) di cui all'Allegato n. 1 del richiamato decreto legge n. 201 ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo Inps, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

Contributo di perequazione

L'art. 18, comma 22-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione da applicarsi a tutte le tipologie di trattamenti pensionistici i cui importi complessivi (ivi compresi, quindi, quelli derivanti dal cumulo di più pensioni corrisposte a diverso titolo e quelli a prestazione definita erogati da forme pensionistiche in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, individuati dalla disposizione in esame) superino i 90.000 euro lordi annui.

La trattenuta da effettuarsi sui trattamenti sopra indicati è pari al 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; in ogni caso il trattamento pensionistico complessivo a seguito della predetta riduzione non può essere inferiore a 90.000 euro. L'importo del contributo diminuisce, ovviamente, l'imponibile fiscale. Chiarisce l'Inpdap con la nota n. 27 del 21 luglio 2011 che l'importo del contributo di perequazione si determina prendendo a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato e la trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. In caso di titolarità di più pensioni erogate da enti diversi, la trattenuta è effettuata sulla base degli elementi risultanti dal casellario centrale dei pensionati gestito dall'Inps, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

L'Inps ha precisato con la circolare n. 109 del 5 agosto 2011 che in caso di più pensioni, il contributo annuo deve essere trattenuto in misura proporzionale ai trattamenti erogati. Sarà il Casellario a fornire a tutti gli Enti le informazioni relative alla trattenuta da effettuare, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

Nuove pensioni

Dal 1° gennaio 2012 il sistema pensionistico prevede due tipologie di trattamenti, definiti dal comma 3 dell'articolo 24 del D.L. n. 201/2011:

- a) la «*pensione di vecchiaia*», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18 dell'articolo 24 in esame;
- b) la «*pensione anticipata*», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18 dello stesso art. 24.

Pensione di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2012 cambiano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia che, come noto, sono essenzialmente tre:

- età
- contribuzione minima
- cessazione del rapporto di lavoro, per i soli lavoratori subordinati.

L'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011, interviene sui predetti requisiti, salvaguardando però il diritto di coloro che alla data del 31 dicembre 2011 avevano già maturato il diritto al pensionamento.

Soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dall'1 gennaio 2012, per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il requisito contributivo ordinario per il diritto alla pensione di vecchiaia è fissato in 20 anni, computando i contributi a qualsiasi titolo versati o accreditati, e sono richiesti i seguenti requisiti anagrafici:

- 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato;

- 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome, comprese quelle iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

- 66 anni per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico nonché per i lavoratori autonomi compresi gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'introduzione del requisito minimo anagrafico di 67 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria per tutti i lavoratori è anticipata all'anno 2021, anziché al 2026 come era stato previsto dall'articolo 5 della legge n. 183/2011.

L'Inps ha diramato il 14 marzo 2012 la circolare n. 35 dalla quale si ricavano le tabelle contenenti i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia (vedile a piè pagina).

Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:

- non vedenti (art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 503/1992; circ. n. 65/1995);

- invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1, comma 8, D.Lgs. n. 503/1992; circ. 65/1995).

In sede di conversione in legge del D.L. n. 201/2011 è stato altresì previsto che le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 maturino almeno 20 anni di contribuzione, e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni, possono accedere al pensionamento di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.

In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all'Ago e alle forme sostitutive, è stato inoltre disposto che i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 maturino almeno 35 anni di contribuzione e che avrebbero avuto, secondo le regole in vigore prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B) allegata alla legge 23 agosto 2007, n. 247, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata

Pensione di vecchiaia - Requisiti anagrafici	
Lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima	
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	62 anni e 3 mesi (*)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	63 anni e 9 mesi (*)
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	65 anni e 3 mesi (**)
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020	66 anni e 3 mesi (**)
Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, legge 8 agosto 1995, n. 335	
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	63 anni e 9 mesi (*)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	64 anni e 9 mesi (*)
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	65 anni e 9 mesi (**)
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020	66 anni e 3 mesi (**)
Lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'Ago di cui all'art. 22-ter, c. 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e succ. mod. e int.	
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi (*)
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020	66 anni e 3 mesi (**)
Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, legge 8 agosto 1995, n. 335	
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi (*)
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020	66 anni e 3 mesi (**)
(*) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	
(**) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	

ta al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni.
Vedi tabella a piè pagina.

Soggetti assicurati per la prima volta dall'1 gennaio 1996

Anche per questi soggetti valgono il requisito minimo di 20 anni di contribuzione e i limiti di età sopra riportati. Resta però valido il limite di cui all'articolo 3, comma 6 della legge n. 335/1995, ossia il c.d. importo soglia pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Sono altresì confermate le disposizioni per l'accredito figurativo dei contribuiti.

Proseguimento dell'attività lavorativa

Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato dall'applicazione di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. In relazione a ciò è pertanto prevista un'ulteriore estensione del coefficiente - nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 335/1995 -considerando quindi anche le età maggiori del limite di 70 anni, ogniquale volta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore soglia.

Si ricorda che la legge n. 247/2007 ha disposto, in fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, la sostituzione (articolo 1, comma 14) della Tabella A) allegata alla legge n. 335/1995 con la nuova Tabella A) di cui all'Allegato n. 2 alla legge n. 247/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2010. Si consideri che il valore dei coefficienti di trasformazione corrispondente alle varie età anagrafiche viene ridotto: la riduzione dei coefficienti è riportata nella seguente tabella (tasso di sconto = 1,5%).

La legge n. 247/2007 ha altresì modificato la disciplina relativa alle modalità di rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, alla quale si provvede - sem-

pre sulla base degli andamenti demografici e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del Pil rispetto all'andamento dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale - con cadenza triennale con apposito decreto interministeriale.

Durante il periodo di proseguimento dell'attività lavorativa si applica l'articolo 18 della legge n. 300/1970. Prevede infatti il comma 4 dell'articolo 24 che «l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità». Stante il tenore letterale della disposizione, sembra potersi ritenere che la tutela reale si applichi alle imprese che occupano più di quindici dipendenti, ferma restando la tutela c.d. obbligatoria per le altre.

Innalzamento dell'età per le lavoratrici della P.A.

L'articolo 22ter della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 innalza i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici delle amministrazioni pubbliche. La norma fa seguito alla sentenza del 13 novembre 2008 (C-46/2007) della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia in quanto, mantenendo in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne, è venuta meno agli obblighi di cui all'art. 141 Ce.

La Corte ha ritenuto che il regime pensionistico gestito dall'Inpdap (Istituto nazionale della previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) costituisca un regime professionale discriminatorio contrario all'art. 141 Ce, dal momento che prevede come età pensionabile generale per gli uomini 65 anni e per le donne 60 anni.

L'innalzamento dell'età pensionabile, in vigore dal 1° gennaio 2010, riguarda le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e i nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia nonché per quello previsto dall'art. 1, comma 6, lettera b) della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni (requi-

Legge n. 247/2007 - Tabella B

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'Inps	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61
dal 2013	97	61	98	62

siti anagrafici per le destinatarie di un sistema contributivo). In particolare le disposizioni in esame, che per esplicita disposizione legislativa si aggiungono all'art. 2, comma 21 della legge n. 335/1995, individuano, per l'anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia che viene ulteriormente incrementato di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni (Inpdap, nota operativa n. 50 del 7 ottobre 2009). Queste disposizioni sono state ulteriormente modificate dalla legge n. 122/2010 di conversione del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (art. 12, comma 12-*sexies*) che ha sostituito il comma 1 dell'articolo 22-*ter* del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prevedendo due soli scatti: il primo, di un anno, già in essere dal 1° gennaio 2010, il secondo dal 1° gennaio 2012 (quattro anni). Il raggiungimento del requisito anagrafico dei 65 anni ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia opera, pertanto, dal 1° gennaio 2012, invece che a decorrere dal 2018 ed è ulteriormente innalzato a 66 anni dall'articolo 24 del D.L. n. 201/2011. A favore delle lavoratrici che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi previsti opera, però, la clausola di salvaguardia.

Lavoratrici del settore privato

Dal 1° gennaio 2012 sono necessari 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della medesima, requisito che aumenta gradualmente fino a raggiungere i 66 anni dal 1° gennaio 2018. Il requisito anagrafico sale a 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome, per raggiungere anch'esse i 66 anni nell'anno 2018. L'innalzamento dell'età trova un ammorbidimento nei confronti delle lavoratrici, che alla data del 31 dicembre 2012, abbiano almeno 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età, le quali possono accedere al trattamento di vecchiaia con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni.

Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che il comma 4 dell'articolo 18 del D.L. n. 98/2011 ha anticipato al 2013.

Pensione anticipata

Il pensionamento di vecchiaia anticipato è consentito, a

decorrere dal 1° gennaio 2012 e salvo alcune deroghe specifiche, esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Il comma 10 dell'articolo 24 introduce una penalizzazione per chi si avvale del pensionamento anticipato rispetto all'età anagrafica di 62 anni. In questo caso, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, si applica una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Per esempio, se la pensione è chiesta da un lavoratore avente 60 anni d'età la riduzione è pari all'1 per cento per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni, mentre, se l'età è ancora inferiore si applica la riduzione del 2 per cento per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all'età di 58 anni subirà una riduzione del 6 per cento, ovvero, $1\%+1\%+2\%+2\%$).

Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva:

- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti che hanno una anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso delle anzianità contributive indicate nella tabella a pagina seguente (4).

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata

Nota:

(4) Inps, circ. n. 35/2012.

Lavoratrici nel settore privato - Accesso al pensionamento di vecchiaia		
Decorrenza	Lavoratrici dipendenti	Lavoratrici autonome
Dal 1° gennaio 2012	62 anni	63 anni e 6 mesi
Dal 1° gennaio 2014	63 anni e 6 mesi	64 anni e 6 mesi
Dal 1° gennaio 2016	65 anni	65 anni e 6 mesi
Dal 1° gennaio 2018	66 anni	66 anni

Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane)	41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi (*) (pari a 2205 settimane)	41 anni e 5 mesi (*) (pari a 2153 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi (*) (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mesi (*) (pari a 2158 settimane)
Dal 1° gennaio 2016	42 anni e 6 mesi (**) (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mesi (**) (pari a 2158 settimane)

(*) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(**) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

Soggetti con il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere:

1) di una delle condizioni indicate nella tabella a piè pagina.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell'assicurato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio

1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un'età anagrafica inferiore a 62 anni;

2) al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione «effettiva» e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Detto importo soglia è annualmente rivalutatosi sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del Pil operate dall'Istat i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione «effet-

Primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996		
Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane)	41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi (*) (pari a 2205 settimane)	41 anni e 5 mesi (*) (pari a 2153 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi (*) (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mesi (*) (pari a 2158 settimane)
Dal 1° gennaio 2016	42 anni e 6 mesi (**) (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mesi (**) (pari a 2158 settimane)

(*) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(**) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

tiva» è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di tre mesi, al fine dell'adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Eccezioni

In sede di conversione in legge del D.L. n. 201/2011 è stato previsto (art. 24, comma 15-bis), in via eccezionale, un trattamento più favorevole per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

«a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B) allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni».

Inoltre, le lavoratrici possono optare, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, ex articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione

che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015. In tal caso continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (ved. circolari n. 105 del 2005 e n. 60 del 2008). Si applica pertanto la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 oltre che le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

Vedi riquadro a piè pagina.

Deroghe

Sono fatte salve anche alcune situazioni particolari, seppure nel limite numerico consentito dalle risorse disponibili (240 milioni di euro per l'anno 2013; 630 per l'anno 2014; 1.040 per l'anno 2015; 1.220 per l'anno 2016; 1.030 per l'anno 2017; 610 per l'anno 2018 e 300 per l'anno 2019). Il regime previgente continua ad applicarsi, entro detti limiti, anche se maturano i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011, ai seguenti lavoratori:

a) lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

c) lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della

Inps, circ. 14 marzo 2012, n. 35

6. Disposizioni eccezionali (art. 24, comma 15-bis)

In via eccezionale:

a) i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'Ago e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni:

– possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012;

– maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla Tabella B) allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (circolare n. 60 del 15 maggio 2008, punti 1.1 e 2.1);

b) le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all'Ago e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente:

– al ricorrere dei presupposti di cui al punto 1.1.

– al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un'età anagrafica di almeno 60 anni.

Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Ai fini dell'identificazione dei soggetti ai quali sono applicabili le disposizioni eccezionali in esame rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro.

Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per quanto riguarda la disciplina delle decorrenze rispettivamente della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia si fa rinvio a quanto illustrato al punto 3 della presente circolare.

legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché i lavoratori ai quali sia stato riconosciuto entro la stessa data il diritto di accesso a detto Fondo;

d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli per i quali il diritto all'esonero derivi da atti di concessione emanati prima del 4 dicembre 2011.

L'Inps effettua il monitoraggio delle domande presentate, che non potranno più essere accettate una volta superati i limiti imposti dalle risorse stanziare.

In sede di conversione in legge del decreto-legge n. 216/2011, contenente le proroghe di fine anno, è stata aggiunta una deroga anche a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto a seguito di accordi incentivanti l'esodo che avrebbero consentito l'accesso al pensionamento entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.

Chiarisce l'Inps con la circolare n. 35/2012 che:

«Il comma 2-ter ha incluso i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011).

«Il comma 2-septies, aggiungendo alla lettera *e*) del comma 14 dell'art. 24 la lettera *e-bis*, ha incluso i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a*), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;

Per tale ultima categoria, si richiama la circolare n. 60 del 2008, con la quale sono state illustrate le disposizioni dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*) della legge n. 243 del 2004 come modificata dalla legge n. 247 del 2007, e in particolare, nella prima parte - Diritto a pensione - è stato precisato tra l'altro che il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni».

Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati

Chiarisce l'Inps con la circolare n. 35/2012 che, nell'ottica del generale principio di armonizzazione cui si ispira la riforma i lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni, con conseguente applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalità dei lavoratori. Resta fermo che quei lavoratori possono conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del predetto requisito anagrafico anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo. Tale deroga non opera per i lavoratori extracomunitari che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto.

Addetti ai lavori usuranti

Una ulteriore deroga alle regole per la pensione anticipata è contenuta nei commi 17 e 18 dell'articolo 24 del D.L. n. 201/2011 che fanno salva l'anticipazione del trattamento pensionistico per i lavoratori addetti ad attività considerate particolarmente faticose e pesanti (D.Lgs. n. 67/2011), elevando però i requisiti rispetto alla normativa previgente.

La tabella B) allegata alla legge n. 247/2007 diventa il riferimento anche per il pensionamento anticipato di questi lavoratori. Viene meno, infatti, la previsione di pensionamento anticipato di tre anni rispetto alla suddetta tabella, che diventa, dal 2012 il riferimento per il pensionamento dei lavoratori che il citato D.Lgs. n. 67 qualifica come addetti ai lavori c.d. «usuranti».

Norme previgenti

Il D.Lgs. n. 67/2011 disciplina l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Sono interessati al provvedimento:

- i lavoratori che sono stati impegnati in attività particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999 (lavori svolti in gallerie, cave, cassoni ad aria compressa, asportazione dell'amianto, ecc.);
- i lavoratori notturni, impiegati a turni per almeno 6 ore notturne in un numero di giorni lavorativi nell'anno almeno pari a 64 per chi matura i requisiti dal luglio 2009, 78 per chi li ha maturati tra il 2008 e la prima metà del 2009;
- i lavoratori che prestano l'attività lavorativa per almeno tre ore nell'intervallo fra mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
- i lavoratori impiegati in un processo produttivo in serie, caratterizzato dalla ripetitività su parti staccate di un prodotto finale, in sequenza di postazioni (c.d. lavoro a catena);
- i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Quanto ai lavoratori adibiti a lavorazioni a catena, deve trattarsi di lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa Inail riportate nella ta-

bella a piè pagina, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 c.c. Il riferimento all'articolo 2100 deve essere inteso non al sistema del cottimo come retribuzione, bensì all'osservanza, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavoro.

L'attività usurante deve essere stata svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, per almeno la metà della vita lavorativa complessiva per i pensionamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

I benefici previdenziali erano previsti, a regime e quindi a partire dal 1° gennaio 2013, in una riduzione di tre anni dell'età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B) allegata alla legge n. 247/2007.

In via transitoria, per il periodo 2008-2012, la norma originaria prevede i seguenti requisiti:

- dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, riduzione di un anno dell'età anagrafica di cui alla Tabella A) allegata alla legge n. 247/2007;
- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009, riduzione di due anni dell'età anagrafica ed una riduzione di due unità della sommatoria età-anzianità contributiva prevista dalla Tabella B allegata alla legge n. 247/2007;
- per l'anno 2010, età anagrafica ridotta di due anni e sommatoria ridotta di una unità rispetto alle predette tabelle;
- per gli anni 2011 e 2012, età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti previsti, per lo stesso periodo, dalla Tabella B) della predetta legge n. 247/2007.

Nuovo regime

Le predette disposizioni sono modificate dai commi 17 e 18 dell'articolo 24 del D.L. n. 201/2011, pertanto dal 1° gennaio 2012 i lavoratori aventi i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 possono

accedere al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B) allegata alla legge n. 247/2007. Inoltre, per i lavoratori che prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B) di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

- a)** sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
- b)** sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

Per i lavoratori impiegati in attività c.d. usuranti, che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 dell'articolo 24 del decreto n. 201 in commento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

Con il messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012 l'Inps ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, fornendo le tabelle a pagina seguente.

Lavoratori notturni

Lavoratori a turni

Il decreto legislativo n. 67 del 2011, all'art. 1 comma 1, lettera b) numero 1), prevede il beneficio dell'accesso al trattamento pensionistico anticipato per coloro che prestano la loro attività per almeno 6 ore comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un numero minimo di giorni all'anno.

I soggetti che svolgono attività lavorativa nell'orario notturno suindicato per un numero di giorni lavorativi all'anno pari o superiore a 78, a decorrere dal 1° gennaio 2012 conseguono il diritto al trattamento pensioni-

Voci di tariffa Inail	
Voce	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazioni e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e rimorchi
6581	Apparecchi termici; di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

Requisiti generali per lavori faticosi e pesanti				
Requisito contributivo minimo: 35 anni				
Periodo di maturazione dei requisiti	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
	Età anagrafica	Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)	Età anagrafica	Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)
Dal 01.01.2012 al 31.12.2012	60	96	61	97

stico con i requisiti previsti dalla Tabella B) di cui alla legge n. 247 del 2007.

Il comma 17 dell'art. 24 ha introdotto all'art. 1 del decreto legislativo in esame il comma 6 *bis*, nel quale è prevista una disciplina differenziata, in ragione dei turni, per i lavoratori che prestano le suddette attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012. Per questi lavoratori il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B) allegata alla legge n. 247 del 2007 sono incrementati rispettivamente di:

a) due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

Pertanto, i lavoratori notturni che maturano i requisiti nel corso del 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico secondo quanto indicato nelle tabelle a piè pagina.

Il decreto legislativo n. 67 del 2011 all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, numero 2) contempla, tra i soggetti destinatari del beneficio in esame, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conse-

Requisiti per lavoratori notturni per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 (Si applicano le regole previste per la generalità dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, come si evince dall'art. 1 c. 4, D.Lgs. n. 67/2011)				
Requisito contributivo minimo: 35 anni				
Periodo di maturazione dei requisiti	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
	Età anagrafica	Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)	Età anagrafica	Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)
Dal 01.01.2012 al 31.12.2012	60	96	61	97
Requisiti per lavoratori notturni per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71				
Requisito contributivo minimo: 35 anni				
Periodo di maturazione dei requisiti	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
	Età anagrafica	Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)	Età anagrafica	Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)
Dal 01.01.2012 al 31.12.2012	62	98	63	99
Requisiti per lavoratori notturni per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77				
Requisito contributivo minimo: 35 anni				
Periodo di maturazione dei requisiti	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
	Età anagrafica	Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)	Età anagrafica	Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)
Dal 01.01.2012 al 31.12.2012	61	97	62	98

guono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti di cui alla Tabella B) della legge n. 247 del 2007. Vedi tabella a piè pagina.

Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che, per i lavoratori che prestano attività per un numero di giorni lavorativi all'anno sia da 64 a 71 sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l'attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.

Il medesimo comma 7 disciplina, altresì, i casi in cui il lavoratore notturno che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l'anno, abbia svolto anche una o più delle seguenti attività:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
- lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»;
- conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
- lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all'anno pari o superiore a 78;
- lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo.

In quest'ultimo caso si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l'anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.

Totalizzazione dei contributi

In coerenza con il passaggio al sistema contributivo il comma 19 dell'articolo 24 in commento modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, sopprimendo con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,». Pertanto, dall'1 gennaio 2012 possono essere totalizzati periodi contributivi accreditati in gestioni diverse, senza alcun limite di durata.

Si sottolinea peraltro che la totalizzazione deve essere effettuata per tutti i periodi assicurativi e non solo per parte di essi.

La pensione totalizzata, una volta liquidata, è un trattamento pensionistico a tutti gli effetti, al quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale.

Rimane fermo il diritto al cumulo dei contributi, per il

conseguimento dei requisiti previsti per il diritto alla pensione, per i lavoratori che hanno versato contributi nell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; sono titolari di conto assicurativo all'Enpals e che hanno versato contributi all'Inps per attività lavorativa subordinata; sono titolari di posizione assicurativa presso l'Inps e l'Inpgi (Inps, circ. 23 del 6 febbraio 2004).

La norma originaria poneva, come requisito per l'accesso alla totalizzazione, una anzianità contributiva nelle singole gestioni, di almeno sei anni. L'art. 1, comma 76, lett. a) della legge n. 247/2007 ha modificato l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, nella parte in cui prevedeva tale anzianità contributiva minima, portandola, nel sistema retributivo o misto, a tre anni.

Con l'entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 è, pertanto, abrogata la previsione del periodo minimo triennale, potendo quindi essere totalizzati i periodi contributivi versati in diverse gestioni, indipendentemente dalla loro durata.

È, inoltre, possibile cumulare tutti i contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione.

L'Inps illustra la materia nella circolare n. 9 del 17 gennaio 2008. Una importante precisazione viene introdotta dall'Inps, con l'affermazione che, ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva minima di tre anni, l'Assicurazione generale obbligatoria deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni. Ovviamente, i periodi considerati non debbono essere coincidenti, qualora vi fossero sovrapposizioni debbono essere eliminati i periodi che non sono necessari per il raggiungimento del requisito temporale.

Nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

Pertanto, l'attribuzione di eventuali maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi, ovvero contrazioni della contribuzione utile per il diritto a pensione, dovranno essere attribuiti senza alcun riguardo al tipo di trattamento previsto per analoghe fattispecie negli ordinamenti delle altre gestioni ove il soggetto possiede contribuzione da cumulare.

L'attribuzione di eventuali maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi sono utili nella gestione in cui tali operazioni vengono effettuate per il perfezionamento del periodo di contribuzione non infe-

Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo				
Requisito contributivo minimo: 35 anni				
Periodo di maturazione dei requisiti	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
	Età anagrafica	Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)	Età anagrafica	Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)
Dal 01.01.2012 al 31.12.2012	60	96	61	97

riore a sei anni necessario per includere la gestione nel cumulo dei periodi ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione.

Contrariamente a quanto previsto dalla previgente disciplina, la totalizzazione è stata estesa anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi, sempreché, come già precisato, l'interessato non sia già titolare di autonomo trattamento pensionistico.

Con la circolare n. 35/2012 l'Inps precisa che, a parte la soppressione del requisito contributivo minimo, nulla è innovato. Pertanto, per le prestazioni continua ad applicarsi il regime delle decorrenze di cui alla legge n. 122/2010, che comporta una finestra «mobile» di diciotto mesi come previsto per i lavoratori autonomi.

Contributo di solidarietà

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 il comma 21 dell'articolo 24 del D.L. n. 201/2011 istituisce un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A) di cui all'Allegato n. 1 del richiamato decreto legge n. 201 ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo Inps, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

Contributo di perequazione

L'art. 18, comma 22-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione da applicarsi a tutte le tipologie di trattamenti pensionistici i cui importi complessivi (ivi compresi, quindi, quelli derivanti dal cumulo di più pensioni corrisposte a diverso titolo e quelli a prestazione definita erogati da forme pensionistiche in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, individuati dalla disposizione in esame) superino i 90.000 euro lordi annui.

La trattenuta da effettuarsi sui trattamenti sopra indicati è pari al 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi

annui e fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; in ogni caso il trattamento pensionistico complessivo a seguito della predetta riduzione non può essere inferiore a 90.000 euro. L'importo del contributo diminuisce, ovviamente, l'imponibile fiscale.

Chiarisce l'Inpdap con la nota n. 27 del 21 luglio 2011 che l'importo del contributo di perequazione si determina prendendo a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato e la trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. In caso di titolarità di più pensioni erogate da enti diversi, la trattenuta è effettuata sulla base degli elementi risultanti dal casellario centrale dei pensionati gestito dall'Inps, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

L'Inps ha precisato con la circolare n. 109 del 5 agosto 2011 che in caso di più pensioni, il contributo annuo deve essere trattenuto in misura proporzionale ai trattamenti erogati. Sarà il Casellario a fornire a tutti gli Enti le informazioni relative alla trattenuta da effettuare, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

Il comma 31-bis dell'articolo 24 del D.L. n. 201/2011 modifica il comma 22-bis dell'articolo 18 del D.L. n. 98/2011 ed aumenta al 15 per cento il contributo di perequazione sulla quota di pensione che supera i 200.000 euro.

Pagamento delle pensioni

Dal 7 marzo 2012 (termine rinviato a maggio 2012) operano i nuovi limiti all'utilizzo del contante introdotti dalla legge di stabilità 2012. Pertanto, da tale data gli istituti previdenziali non possono effettuare il pagamento in contanti per importi superiori a 1.000 euro. Le pensioni superiori a tale importo saranno accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata.

L'Inpdap avverte che anche i pensionati che percepiscono una rata mensile di pensione inferiore a 1.000 euro, potrebbero superare il limite consentito per il pagamento in contanti nel caso di somme aggiuntive, competenze arretrate, tredicesima o eventuali rimborsi. Per questo motivo l'Istituto invita tutti i pensionati che riscuotono la pensione in contanti a comunicare entro il 15 febbraio 2012, alla propria sede di competenza, le coordinate bancarie o postali (codice Iban) necessarie per l'accredito.

Anche l'Inps con comunicato stampa del 2 gennaio scorso informa che sono state inviate circa 450 mila comunicazioni ai pensionati che percepiscono pensioni mensili di importo complessivamente superiore a 1.000 euro, pagate in contanti, per invitarli a comunicare all'Istituto entro il mese di febbraio 2012 modalità alternative di riscossione. L'adeguamento alle nuove modalità di pagamento dovrà avvenire entro il 6 marzo 2012. L'Istituto quindi non potrà effettuare pagamenti in contanti di importo superiore a mille euro a partire dal 7 marzo 2012.

I pensionati che stanno ricevendo la lettera dell'Istituto potranno comunicare entro il mese di febbraio 2012 le nuove modalità di riscossione, scegliendo tra l'accredito in conto corrente, su libretto postale o su carta rica-

ricabile. La richiesta di variazione della modalità di pagamento potrà essere inoltrata attraverso il sito istituzionale da parte dei soggetti in possesso di Pin, oppure direttamente ad una Struttura territoriale dell'Istituto. In alternativa, la richiesta potrà essere fatta presso gli uffici bancari o postali, secondo le consuete modalità. La carta ricaricabile è fornita in collaborazione con Poste Spa e non dovrebbe comportare costi di gestione.

Aumento dei contributi dei lavoratori autonomi

Dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps aumentano di 1,3 punti percentuali. Successivamente, l'aumento è di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento (comma 22). Non è, al momento, chiaro se sono ancora applicabili le riduzioni previste per i collaboratori di età inferiore a 21 anni e l'aliquota aggiuntiva dell'1 per cento prevista sul reddito che supera la fascia annualmente rivalutata. In senso affermativo l'Inps che ha

(provvisoriamente) posto nel proprio sito istituzionale la tabella sottoriportata.

Il comma 23 dell'articolo 24 aumenta anche i contributi dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'Inps, le cui aliquote di contribuzione e di computo sono rideterminate, dall'1 gennaio 2012, come nelle Tabelle B) e C) di cui all'Allegato n. 1 del decreto legge n. 201 in esame.

Vedi tabelle a piè pagina e a pagina successiva.

Contribuzione figurativa

Vi sono situazioni e periodi che sono accreditati dall'Istituto previdenziale anche se non vi è stato il versamento dei contributi. È il caso dei contributi «figurativi» o «fittizi» che sono riconosciuti agli assicurati per periodi durante i quali non c'è stata attività lavorativa per uno dei motivi legalmente riconosciuti. Sono periodi utili per l'accredito della contribuzione figurativa quelli relativi a:

- servizio militare
- gravidanza e puerperio
- disoccupazione indennizzata
- malattia e infortunio

Artigiani - Commercianti				
Anno	Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni		Coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni	
	I fascia di reddito	II fascia di reddito	I fascia di reddito	II fascia di reddito
2011	20	21	17	18
2012	21.30	22.30	18.30	19.30
2013	21.75	22.75	18.75	19.75
2014	22.20	23.20	19.20	20.20
2015	22.65	23.65	19.65	20.65
2016	23.10	24.10	20.10	21.10
2017	23.55	24.55	20.55	21.55
2018	24	25	21	22

(N.B. fino al 31 dicembre 2014, l'aliquota per i commercianti deve essere aumentata dello 0,09% previsto dall'art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207 a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale).

Tabella C - Aliquote di computo	
Anni	Aliquota di computo
2012	21,6%
2013	22,0%
2014	22,4%
2015	22,8%
2016	23,2%
2017	23,6%
Dal 2018	24,0%

Tabella B - Aliquote di finanziamento

	Zona normale		Zona svantaggiata	
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni
2012	21,6%	19,4%	18,7%	15,0%
2013	22,0%	20,2%	19,6%	16,5%
2014	22,4%	21,0%	20,5%	18,0%
2015	22,8%	21,8%	21,4%	19,5%
2016	23,2%	22,6%	22,3%	21,0%
2017	23,6%	23,4%	23,2%	22,5%
Dal 2018	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%

- cassa integrazione guadagni
- mobilità
- aspettativa sindacale
- donazione di sangue
- persecuzione politica e razziale
- tubercolosi
- calamità naturale
- aspettativa per mandato elettorale
- congedi parentali (con alcuni limiti)
- attività svolta da lavoratori invalidi
- assistenza a familiari con handicap grave, per un biennio entro un limite annuale di reddito
- contratti di solidarietà
- lavori socialmente utili e di pubblica utilità

L'articolo 40 della legge n. 183/2010, c.d. «Collegato Lavoro», ha modificato i criteri di calcolo della contribuzione figurativa da accreditare nella posizione previdenziale dei lavoratori dipendenti durante i periodi di sospensione dal lavoro, sia ai fini previdenziali che per il calcolo delle prestazioni a sostegno del reddito. Secondo l'articolo 40, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, l'accredito figurativo delle settimane utili a valere per il calcolo della retribuzione annua pensionabile e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, è effettuato sulla base della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il datore di lavoro fornirà tale importo tenendo conto degli elementi, ricorrenti e continuativi, che compongono la retribuzione mensile.

Anche l'articolo 45 interviene in materia di accredito figurativo e stabilisce che il limite massimo temporale di accredito dei periodi di malattia (22 mesi) non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità. Resta fermo che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale. Il riferimento è al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, che stabilisce detto limite di 22 mesi al riconoscimento dei periodi di malattia, raggiungibile gradatamente con aumenti di 2 mesi ogni 3 anni, a partire dal primo gennaio 1997. Il limite massimo per l'accredito è stato, pertanto, raggiunto dal 1° gennaio 2009. L'articolo 8 della legge n. 222/1984 che disciplina l'invalidità pensionabile definisce «inabili» le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

I contributi figurativi sono accreditati, a seconda dei casi, dall'Inps su domanda dell'interessato o automaticamente.

Vedi tabella a piè pagina.

La richiesta di accredito figurativo del servizio militare può essere effettuata anche collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione servizi on line. Per l'accredito figurativo è necessario almeno un contributo prece-

Accredito su domanda	Accredito automatico
Servizio militare	Mobilità
Persecuzione politica e razziale	Disoccupazione
Malattia e infortunio	Cassa integrazione
Gravidanza e puerperio	Tubercolosi
Aspettativa sindacale	
Donazione di sangue	
Calamità naturali	

dente o successivo al servizio militare. A questo fine sono validi i periodi di:

- servizio militare, obbligatorio o volontario, nelle forze armate italiane, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare;
- prigionia;
- partecipazione alle formazioni partigiane dopo l'8 settembre 1943, come partigiano combattente, se riportati sul foglio matricolare;
- servizio nella Croce Rossa Italiana o nel Sovrano Militare Ordine di Malta;
- servizio prestato nella Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale;
- servizio dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946 nell'Unione Protezione Antiaerea;
- servizio nel Corpo di Polizia dell'Africa Italiana;
- servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco come «vigile del fuoco ausiliario» e periodi di servizio svolti tra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946 dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenza di guerra;
- servizio militarizzato successivo al 10 giugno 1940;
- lavoro coatto o cattività dei civili internati in Germania prima del 15 ottobre 1946;
- servizio militare prestato nelle forze armate tedesche nella seconda guerra mondiale dagli altoatesini e dalle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina D'Ampezzo e di Tarvisio e nei Comuni di Sant'Orsola e Lucerna, che abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana e che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o sevizie.

I contributi figurativi sono accreditati dall'Inps su domanda dell'interessato.

È necessario presentare all'Inps il foglio matricolare o lo stato di servizio rilasciato dal Distretto militare o dalle Capitanerie di porto.

Per il servizio prestato dopo il 31 dicembre 1945 si può presentare una dichiarazione sostitutiva su un apposito modulo dell'Inps. In questo caso sarà l'Inps a richiedere al distretto il foglio matricolare.

Contributi da riscatto

Con i contributi da riscatto si possono coprire, a proprie spese, alcuni periodi espressamente previsti dalla legge per i quali non esiste un obbligo assicurativo. Il riscatto può essere richiesto all'Inps:

- da tutti i lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni)
- da quelli iscritti ai fondi speciali
- da quelli iscritti alla Gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi, venditori a domicilio, liberi professionisti senza Cassa di categoria).

I periodi per i quali è possibile effettuare il riscatto sono i seguenti:

- corso legale di laurea, lauree brevi e titoli equiparati;
- lavoro dipendente svolto all'estero in paesi non convenzionati con l'Italia;
- lavoro impiegatizio svolto dal 1920 al 1950, per gli impiegati non soggetti all'obbligo assicurativo per superamento di limiti di reddito;
- periodi di assenza facoltativa per gravidanza, puerpe-

rio (al di fuori del rapporto di lavoro) e assistenza ai familiari disabili, a partire dal 1° gennaio 1994;

- congedi per gravi motivi familiari della durata massima di due anni;
- congedi per formazione e studio;
- lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996;
- interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro, quando sono previste da una specifica disposizione di legge o contrattuale, per una durata massima di tre anni a partire dal 1° gennaio 1994 (in alternativa è possibile chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria). L'importo del contributo da riscatto varia in relazione all'età, al periodo da riscattare, al sesso e alla retribuzione del richiedente.

L'onere di riscatto è determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo.

L'Inps invia al domicilio del richiedente i bollettini per il pagamento e comunica la somma da pagare. È possibile il pagamento on-line dei contributi da riscatto.

I contributi da riscatto sono utili sia per il diritto sia per la misura della pensione.

L'art. 1, comma 789, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha esteso la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.

Con decreto 31 agosto 2007, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze ha definito le modalità di esercizio della facoltà di riscatto di cui all'art. 1, comma 789, citato e, con riferimento ai lavoratori dipendenti, ha adeguato le tariffe per il calcolo della riserva matematica ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. La nuova facoltà di riscatto trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2007 e quindi per le domande presentate a partire da tale data ancorché riferite a periodi antecedenti il 31 dicembre 1996.

Hanno titolo ad esercitare la facoltà di riscatto i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che abbiano fruito di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia antecedenti al 31 dicembre 1996 nell'ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato.

Per gravi motivi, ai sensi del suddetto decreto ministeriale 21 luglio 2000, si intendono:

- a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra indicate;
- b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone sopra richiamate;
- c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
I) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post -

traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

La fruizione del periodo di aspettativa per motivi di famiglia *ante* 31 dicembre 1996 deve risultare da registrazioni ufficiali quali libro paga, libro matricola, libretto di lavoro, dichiarazioni/autorizzazioni dell'epoca, rilasciate dal datore di lavoro. Per i medesimi periodi, i lavoratori devono comprovare la ricorrenza dei gravi motivi come sopra definiti. A tal fine, all'atto della presentazione della domanda di riscatto, gli stessi devono produrre, con riferimento a ciascuno dei casi indi-

cati, la documentazione di data certa prevista dall'art. 3, commi 1, 2, e 3, del decreto 21 luglio 2000, n. 278.

I periodi *ante* 31 dicembre 1996 ammessi a riscatto ai sensi dell'art. 1, comma 789, della legge finanziaria 2007 rientrano nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 di due anni di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari. Ne consegue che, qualora il lavoratore abbia già riscattato un periodo di congedo ai sensi dell'art. 4, comma 2, citato o abbia beneficiato della copertura figurativa ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 27 marzo 2001, n. 151 (congedo straordinario fruito da familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità) il riscatto *ante* 31 dicembre 1996 può essere autorizzato solo a capienza, nel rispetto del limite massimo dei due anni nell'arco della vita lavorativa.

La facoltà di riscatto in esame può essere poi esercitata solo in corrispondenza di periodi che non risultino già coperti da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) nelle varie gestioni pensionistiche, nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo.

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201

Art. 24

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:

a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;

b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:

a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;

b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito Ago) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a

decorrenza dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:

a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;

d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del Pil operate dall'Istat, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole « ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno.

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto in-

terno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del Pil operate dall'Istat i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis dopo le parole «e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica»;

b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i requisiti di età» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di età e di anzianità contributiva»;

c) al comma 12-*quater*, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola «anagrafici».

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;

e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.

15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

d) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B) allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalle seguenti: «2008-2011» e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2011»;

– al comma 4, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2012» e le parole: «con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B)» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti previsti dalla Tabella B)»;

– al comma 6 le parole «dal 1° luglio 2009» e «ai commi 4 e 5» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»;

– dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: «6-bis. Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B) di cui all'allegato I della legge n. 247 del 2007: a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.»;

– al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 6-bis».

17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'Inps ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,» sono soppresse.

20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A) di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo Inps, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'Inps sono rideterminate come nelle Tabelle B) e C) di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.

24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:

a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;

b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.

27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.

28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo

complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo Tuir. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro».

Note:

- 1) N.d.R.: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 31 maggio 2012 n. 78».
- 2) N.d.R.: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165».
- 3) N.d.R.: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 23 luglio 2000, n. 212.»